

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E CARTOGRAFIA**

Prot. 5120 del 19/01/2012 / Class. 07.04.05 / fasc. 2031

COMUNE di Serramazzone

Variante al PRG n- 2/2011 adottata con DCC n. 35 del 05/07/2011

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e art. 5 LR 19/2008

**VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 della LR 20/2000, D.Lgs 152/2006 e LR 9/2008
(Verifica di assoggettabilità a VAS) e loro e ss. mm. e ii.**

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il vigente P.R.G. Comunale è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 557 del 23 dicembre 2002 e successivamente modificato da numerose varianti specifiche.

Gli elaborati relativi alla presente Variante al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Serramazzone n. 35 del 05 luglio 2011, pervenuti con comunicazione prot. N. 9138 del 08/08/2011, sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. 78009 del 29/08/2011.

Pareri

In merito alle previsioni urbanistiche poste in attuazione si è richiesto il parere della competente UO Geologia dell'Area LL.PP. Il parere è stato acquisito con prot. 82060 del 14/09/2011 e si allega integralmente alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Sono inoltre stati trasmessi dal Comune di Serramazzone, con comunicazione prot. 13597 del 30/11/2011 acquisita con prot. 105264 del 05/12/2011, il parere integrato AUSL prot. 86540 del 26/11/2011 (Favorevole con prescrizioni) ed il parere ARPA prot. Comune Serramazzone n. 13282 del 22/11/2011, relativamente al quale si rileva che il Comune dovrà, nel corso dei successivi adempimenti, provvedere ai necessari adeguamenti.

Sintesi dei contenuti della Variante al PRG

La Variante al PRG in oggetto si compone di una serie di modificazioni riassunte nelle Relazione illustrativa nei seguenti argomenti principali:

Modifiche normative

Modifiche cartografiche (n.37)

Modifiche alle schede di sintesi

Le modifiche normative, per la maggioranza, risultano conseguenti alla introduzione nelle NTA delle disposizioni regionali assunte con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 04/02/2010 "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia ..." e per il rimanente parrebbero conseguenti alle modifiche cartografiche introdotte.
Lo stesso dicasi per le modifiche/integrazioni alle schede di sintesi.

Se da una parte, quindi, la Variante si può riconoscere come recettiva di disposizioni sovra ordinate, in cui quindi non dovrebbe esservi, fatti salvi i casi che nel seguito si segnaleranno come non congruenti, spazi per interventi personalizzanti; dall'altra, e soprattutto nella fattispecie di quelle che vengono definite come modifiche cartografiche si agisce assumendo scelte di natura prettamente pianificatoria con l'introduzione di nuove aree edificabili e la modifica di classificazioni urbanistiche che comportano notevoli impatti sulla successiva attuazione delle previsioni.

PARERE TECNICO in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte, rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008)

In ordine agli aspetti geologici ed alla compatibilità delle previsioni introdotte rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008), si allega alla presente (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale il parere del consulente geologico, Protocollo n. 82060 del 14/09/2011, al quale si rimanda integralmente.

Di seguito si riprendono le conclusioni del parere evidenziando le specifiche osservazioni, rilievi, prescrizioni cui dovrà essere data integrale applicazione al fine di garantire la sostenibilità delle previsioni.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica della variante specifica al PRG di Serramazzoni, è assentibile per i seguenti ambiti:

- **Variante n. 17 - Loc. Ligorzano**
- **Variante n. 18 - Loc. Capoluogo**
- **Variante n. 19 - Loc. San Dalmazio**
- **Variante n. 22 - Loc. Crocetta**

mentre la documentazione geologico tecnica e sismica della variante specifica al PRG di Serramazzoni, è non assentibile per i seguenti ambiti e va integrata in relazione secondo quanto sotto descritto:

- Variante n. 3 - Loc. Ca' di Naldo

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;
- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;
- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 4 - Loc. Monte Tagliato

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 13 - Loc. Monte Tagliato

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 14 - Loc. Capoluogo

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;
- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;
- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 15 - Loc. Ligorzano

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;
- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;
- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 25 - Loc. Fondaccia

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;
- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della

definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 27 - Loc. Cavana

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 29 - Loc. Capoluogo

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

1 Si evidenzia pertanto che per le previsioni: - Variante n. 4 - Loc. Monte Tagliato; - Variante n. 13 - Loc. Monte Tagliato; è sufficiente provvedere, prima dell'approvazione, a produrre le integrazioni richieste:

Mentre, per le previsioni

- Variante n. 3 - Loc. Ca' di Naldo

- Variante n. 14 - Loc. Capoluogo

- Variante n. 15 - Loc. Ligorzano

- Variante n. 25 - Loc. Fondaccia

- Variante n. 27 - Loc. Cavana

- Variante n. 29 - Loc. Capoluogo

per le quali deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento e mancano le necessarie analisi sulla risposta sismica locale, si osserva che l'assenza dei minimi elementi utili a dimostrare la dichiarata fattibilità degli interventi impedisce di condividere la sostenibilità delle previsioni per le quali quindi non è neppure possibile esprimere la prescritta Valutazione di sostenibilità.

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000
--

PREMESSE

Appare necessario innanzitutto, prima ancora di entrare nel merito delle singole modifiche introdotte, accertare e constatare la natura preminentemente pianificatoria delle scelte urbanistiche che vengono ora poste in atto, sia attraverso l'inserimento di nuove aree edificabili sia attraverso una operazione di de pianificazione che agisce sullo strumento urbanistico vigente e legittimato, redatto a suo tempo da professionisti tecnici abilitati, alterando sostanzialmente la coerenza urbanistica programmatica e attuativa di alcune previsioni.

Tali scelte vengono pianificate attraverso un Variante al PRG redatta a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Serramazzoni, qualificato come Geometra.

Non può non rilevarsi che, secondo una costante giurisprudenza la redazione di uno strumento di programmazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme delle problematiche pianificatorie coinvolte e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929.

Le disposizioni contenute nel citato R.D. 274/1929 stabiliscono che il Geometra ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenza per *“costruzioni rurali e di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo...”*, nonché per *“modeste costruzioni civili”*. La giurisprudenza ha precisato inoltre, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. E' stato affermato, più in particolare, che resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio.

È inoltre acclarato che la redazione di uno strumento di programmazione generale è un'attività complessa collegabile al grado di preparazione di ingegneri e architetti (e urbanisti), come confermato dall'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 02.03.1949 n. 143 (tariffa professionale di ingegneri e architetti).

Si rammenta inoltre che prima dell'Adozione/Approvazione l'Autorità comunale deve sempre accertare che la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura delle modifiche che si vogliono introdurre al piano, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti di piano siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle scelte di pianificazione che si vanno a preordinare a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone che verranno coinvolte nell'attuazione di tali specifiche scelte.

MODIFICHE NORMATIVE

Per quanto inerente le modifiche normative conseguenti alla introduzione nelle NTA delle disposizioni regionali assunte con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 04/02/2010 *“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia ...”* si osserva che tale recepimento assume il valore di una semplice atto dovuto, in quanto, ai sensi del punto 1.1.4 della parte prima di tale Atto *“I Comuni utilizzano nei PSC, nei RUE e nelle relative varianti che saranno adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Atto, le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato A”*. In quest'ottica l'introduzione nell'apparato normativo delle definizioni regionali non può essere accompagnata dall'introduzione di ulteriori specificazioni, che portino ad una ulteriore modifica della definizione stessa.

Si fa qui riferimento, a titolo di esempio, all'introduzione in norma della definizione di Superficie complessiva (art. 6.12 e 6.13) in cui prima si introduce il rimando alla normativa regionale salvo poi specificare, con un rimando interno dall'art. 6.12 all'art 6.13 che *“sono inoltre esclusi dal computo della SA e della SU i posti auto purché realizzati in piani interrati ...”* introducendo quindi una *“deroga”* alla definizione di superficie accessoria regionale che tali elementi prevede esplicitamente (punto 19 le autorimesse e i posti aut coperti).

Ancora non si comprende la necessità di definizione di altezza convenzionale (NTA art. 6.20) aggiuntiva alle precise definizioni delle norme regionali, o la mancata assunzione della definizione di soppalco (NTA art. 6.36, Atto punto 35)

2 Si sollecita pertanto l'Amministrazione comunale a garantire la coerente assunzione nelle NTA del PRG del corpus di definizioni previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 04/02/2010 *“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche*

uniformi per l'urbanistica e l'edilizia ..." senza introdurre in esso specifiche e definizioni che ne alterino l'utilizzo.

Per quanto attinente la specifica modifica n. 7 che, in zona di tutela ordinaria, in calce alle già recepite norme provinciali (Art. 9 PTCP) introduce la specifica individuazione di "strutture leggere per la coltivazione dei fiori ed ortaggi anche ancorate al suolo" e "depositi agricoli di modeste dimensioni realizzate con strutture non particolarmente impattanti", si osserva che tali oggetti sono già compresi nelle definizioni desunte dall'art. 9 del PTCP (comma 11 punto d) che consentono "l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo ... nonché la realizzazione ... di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari".

3 Deve pertanto specificarsi che anche per tali oggetti (serre e depositi) l'intervento è possibile esclusivamente nel rispetto delle stringenti condizioni ivi previste e quindi esclusivamente quando "strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali". Si ritiene necessario che la norma venga integrata in tal senso.

Per quanto attinente le ripercussioni che l'introduzione delle suddette modifiche introduce nel piano, in termini di variazione delle quantità realizzabili, tema che è specificatamente affrontato dall'Atto di coordinamento con la precisazione che "l'adeguamento alle definizioni tecniche .. può essere compiuto per i PSC e RUE già adottati, anche senza ripubblicazione degli strumenti, purché non comporti modifiche sostanziali alle quantità edificabili" (Atto punto 1.5)

4 si osserva che di tali aspetti non si trova cenno nella relazione illustrativa e che tali modifiche al piano non sono state oggetto di Valutazione ambientale. Anche in questo caso quindi, appare necessario evidenziare la rilevanza pianificatoria che tali modifiche assumono all'interno del Vigente PRG e l'indiscutibile effetto che esse hanno sulla sostenibilità delle previsioni che vanno a modificarsi e che quindi avrebbero dovuto essere oltre che valutate accuratamente in sede preventiva, anche valutate ex post al fine di garantirne la sostenibilità. Si richiama quindi quanto meglio espresso nella successiva valutazione ambientale, rimarcando l'impossibilità di procedere alla prescritta VAS e quindi la non conformità della proposta al D. lgs. 152/2006. Ritorna valido quanto già espresso in premessa in merito alle competenze che il professionista estensore delle modifiche avrebbe dovuto assicurare.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Vengono introdotte n. 37 modifiche cartografiche.

Tra queste particolare importanza assumono le seguenti modifiche, che agendo sia sulle cartografie che sul connesso impianto normativo contenente le modalità attuative, realizza di fatto la de pianificazione urbanistica di un non trascurabile numero di ambiti edificabili.

Il PRG di Serramazzone contiene, all'interno del proprio coerente impianto normativo la individuazione della "ZONA "C1" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.P." normata all'art. 13.9 delle NTA e trovante la propria originale definizione urbanistica nelle "Zone C) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico residenziali" di cui all'art 13 della LR 47/1978. In tali zone la ratio dell'obbligatorietà del Piano Particolareggiato è dovuta all'essere aree inedificate la cui realizzazione deve essere opportunamente preordinata dalla progettazione di un piano particolareggiato e quindi accompagnata dalla sottoscrizione di una convenzione che dettagli obblighi e norme per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (infrastrutture, strade, perequazioni) necessarie a garantire la sostenibilità della previsione.

Oggi, senza che la relazione tecnica motivi la scelta urbanistica radicale che si pone in atto, e senza che tali scelte urbanistiche vengano accompagnate da alcuna valutazione ambientale (come meglio

dettagliato nella seguente valutazione ambientale), si decide di de classificare cinque di queste aree, da Zona di espansione a “ZONA “B7” RESIDENZIALE A COMPARTO UNITARIO DI INTERVENTO DIRETTO”, la cui definizione urbanistica deriva dalle “Zone B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A e a prevalente destinazione residenziale o turistico residenziale” di cui all'art 13 della LR 47/1978. In tali zone la traduzione in norma della tecnica di progettazione urbanistica non prevede l'obbligo di realizzazione di specifiche infrastrutture, proprio in quanto per esse è dimostrata e sostenibile l'ipotesi di un intervento diretto, in quanto afferenti ad aree già completamente urbanizzate e quindi “a completamento” di esse.

In un caso la de classificazione avviene, invece che da Zona C soggetta a PP, da “ZONA B5 RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICO - EDILIZIA SOGGETTA A PP” in cui la ratio della scelta di procedere previo PP, in zona parzialmente o totalmente edificata è dovuta alla individuazione della necessità di garantire una ristrutturazione urbanistica ed edilizia coordinata tra l'esistente ed il nuovo.

La seguente tabella individua i lotti de classificati

PRG vigente	Variante al PRG	Modifica
PP 8	CD 14	35
PP 8 BIS	CD 15	36
PP7	CD 13	33
PP24	CD12	11
PR3	CD16	37

È sufficiente a classificare la portata della scelta de pianificatoria la sola declaratoria di legge delle diverse destinazioni urbanistiche.

L'estensore dell'originale PRG di Serramazzone, in una contesto coerente di pianificazione del territorio ha individuato tutta una serie di sub ambiti individuati come Zone di Espansione (cosiddette zone C), e quindi tali per cui l'attuazione delle previsioni debba avvenire attraverso una pianificazione attuativa regolata da un preciso insieme di norme, volte esclusivamente a garantire e realizzare un ordinato sviluppo del territorio. Tale insieme di norme prevede la realizzazione di precise procedure sia di natura urbanistica che ambientale.

Tra queste appaiono NON derogabili nè le procedure urbanistiche previste dall'art. 35 della LR 20/2000 in applicazione della Legge Urbanistica nazionale (L. 1150/1942) che sfocia nella sottoscrizione della convenzione attuativa del piano particolareggiato, né le procedura di Valutazione ambientale normate dal D. Lgs. 152/2006, che sfocia nell'accertamento della sostenibilità delle previsioni.

Per tali aree oggi, apportando anche qualche modifica alle superfici edificabili, si procede ex abrupto attraverso una semplice derubricazione. Da aree destinate a NUOVI insediamenti, e quindi oggettivamente inedificate, oggi esse vengono individuate come TOTALMENTE O PARZIALMENTE edificate. Da aree per le quali sono necessari interventi di natura infrastrutturale preventivamente alla loro attuazione, da dettagliarsi con convenzione urbanistica, ad aree di completamento e quindi del tutto urbanizzate

Singolarmente però, tale nominale derubricazione è accompagnata da specificazioni normative che dettano prescrizioni attuative preventive del tutto analoghe a quelle che sarebbero state utilizzate, per il complesso delle regole imposto dalle norme di legge per un Piano particolareggiato (PUA/PP).

È il caso dei lotti CD 13 (ex PP7), CD 14 (ex PP 8), CD 15 (ex PP8bis) per il quale la Scheda di sintesi riporta in calce la seguente prescrizione:

“Il CD dovrà obbligatoriamente sottomettersi al DUC già previsto dalla PA che tratterà le linee guida per l'attuazione del comparto e delle relative opere di urbanizzazione in accordo con gli altri interventi da realizzarsi in aree limitrofe”

Per il lotto CD 12 (ex PP24) vengono introdotte in scheda specifiche e dettagliate istruzioni per la predisposizione di un “piano coordinato” inerente la realizzazione delle infrastrutture fognarie ed

altro e continua a farsi riferimento anche ad un PP.

Lo stesso dicasi per il lotto CD 16 (ex PR3) per cui continua a farsi riferimento oltre che alla necessità di realizzazione di infrastrutture, anche ad opere fuori comparto (??) allargamenti stradali ed altri aspetti che non potranno trovare ordinata definizione se non in una convenzione urbanistica, atto costitutivo di qualsiasi PUA/PP.

Tali specificazioni normative, di livello analogo a quelle di una qualsiasi Zona C, dimostrano appieno che la modifica introdotta è esclusivamente nominale e priva di fondamento.

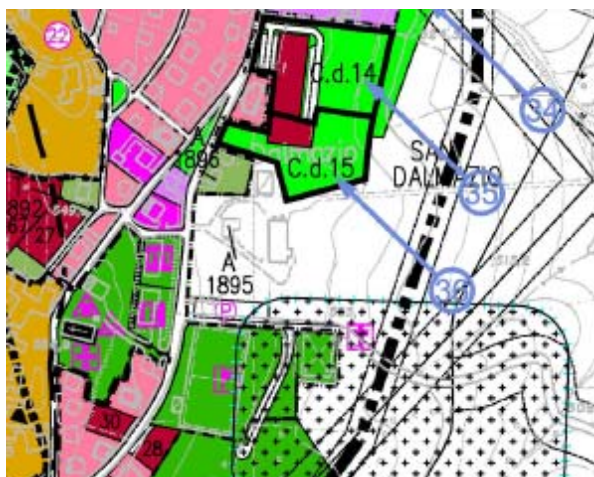
Indipendentemente dal “nome urbanistico” le aree inedificate sono e tali restano, le opere infrastrutturali da fare erano e da fare restano.

La modifica appare non giustificata e non sostenuta da alcuna valutazione ambientale.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra è utile specificare che, fatta una prima lettura degli atti di variante si è ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo sulle aree interessate al fine di verificarne lo stato di attuazione. Il sopralluogo è stato effettuato congiuntamente dagli scriventi Ing. Amelio Fraulini e Arch. Antonella Manicardi il giorno 22/11/2011. Dal sopralluogo si è potuto constatare che gli ambiti interessati, in località San Dalmazio appaiono, come rilevato dal piano vigente, come aree completamente inedificate poste in ampliamento dell’abitato esistente, a volte ad integrazioni di PP già completati in vigore del piano.

In aggiunta a questo appare a questo ufficio necessario evidenziare che, nel corso del sopralluogo, si è potuta rilevare l’esistenza di un complesso apparentemente residenziale in avanzato stato di costruzione, in prossimità del cimitero di San Dalmazio, in area che attualmente (anche negli atti della presente variante), è classificata come AGRICOLA.

Si riporta di seguito un estratto della tav. 8.5a stralcio dell’elaborato Variante parziale n. 2/2011 Progetto e zonizzazione S. Dalmazio. L’area in questione, nell’estratto seguente, è quella compresa tra il rispetto cimiteriale ed i campi sportivi a Sud, il CD 15 a nord, a valle della SP 21



Si è quindi verificato tra gli atti acquisiti dal Comune di Serramazzoni e non risulta pervenuto in merito alcun piano particolareggiato o piano di sviluppo aziendale.

Poiché quindi non appaiono chiari i fondamenti urbanistici che abbiano potuto portare a realizzare tale intervento e considerando che esso, per poter essere conforme alle NTA del PRG vigente, deve considerarsi come intervento di EDILIZIA RURALE, ovvero connesso alle esigenze dell’Azienda agricola su cui esso insiste, a latere dalle controdeduzioni alle presenti osservazioni, si chiede al Comune di Serramazzoni di voler dare indicazioni ai suoi uffici al fine di chiarire attraverso l’applicazioni di quali norme specifiche si sia proceduto al rilascio della autorizzazioni edilizie relative a tale consistente intervento, e nel caso si sia proceduto con piano particolareggiato, con quali atti lo stesso sia stato approvato, e sulla scorta di quali istruttorie sismiche ed ambientali, a norma delle leggi vigenti.

Si aggiunga a tutto quanto evidenziato in premessa che una operazione di de classificazione siffatta è operazione pianificatoria di una complessità e portata tale che avrebbe dovuto essere introdotta a valle di un complesso di analisi e verifiche tali da rientrare nella esclusiva competenza di un tecnico

abilitato alla professione di urbanista; Architetto, Ingegnere o Pianificatore; che valutasse, dimostrasse e verificasse sostenibili tali scelte di pianificazione, assumendone la piena responsabilità.

5 Tutto quanto sopra evidenziato si ritiene che le scelte di pianificazione poste in atto con le modifiche n. 11, 33, 35, 36, 37 appaiano non adeguatamente motivate, prive di valutazione ambientale, e non coerenti con lo stato di fatto. Si aggiunga che il Piano urbanistico che le assume risulta elaborato da tecnico progettista privo della competenza per introdurre tali modifiche nella pianificazione urbanistica vigente. Le modifiche risultano quindi non coerenti e non conformi con le definizioni della LR 47/1978, con le procedure previste dalla LR 20/2000 e dal D. lgs. 152/2006, con la legislazione citata in premessa relativamente alle competenze per la redazione di piani urbanistici di tale portata. Se ne chiede lo stralcio.

Con le modifiche 3, 4, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 29, vengono introdotte nel piano ampliamenti di area di completamento (zona B) che individuano porzioni o interi lotti destinati ad una nuova edificazione.

6 Si rileva innanzitutto la mancanza di un bilancio urbanistico, ai sensi dell'art. 15 LR 47/1978 che certifichi il rispetto dei limiti dimensionali previsti in funzione del dimensionamento generale di PRG vigente. Tale mancanza impedisce una verifica della coerenza della proposta di piano con i disposti legislativi in funzione dei quali si agisce (art. 15 LR 47/1978) soprattutto in considerazione del fatto che tale limite dimensionale appare già essere stato superato nel corso delle precedenti ed innumerevoli varianti adottate. Quanto sopra rileva ai fini della conformità della proposta di variante alla LR 47/1978.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 della LR 20/2000, D.Lgs 152/2006 e LR 9/2008 (Verifica di assoggettabilità a VAS) e loro e ss. mm. e ii.

PREMESSA

La Variante al PRG in oggetto, comprensiva di modifiche cartografiche e normative, non influenza altri piani sovraordinati: costituisce riferimento per l'attuazione di piani particolareggiati e interventi diretti, ovvero tende a perfezionare e specificare alcuni dettagli dell'apparato normativo del Piano Regolatore Generale.

La Variante è accompagnata da un Rapporto Ambientale ai sensi della normativa nazionale in cui è esplicitamente specificato che solo un numero ristretto di modifiche è sottoposto a valutazione ambientale, mentre la maggior parte delle modifiche non lo è e nulla viene detto per motivare tali assenza di valutazione. Il Rapporto preliminare pertanto risulta incompleto

7 Per questo motivo non è possibile esprimere alcuna valutazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 su tutti gli elementi che non sono oggetto del Rapporto preliminare. Relativamente a questi l'approvazione apparirebbe non conforme ai disposti della LR 20/2000 e del D. lgs. 152/2006

In considerazione del fatto che analoga osservazione era già stata sollevata in precedenti Istruttorie (ultima l'istruttoria prot. 54606 del 25/05/2009 approvata con DGP n. 281 del 2009, osservazione n. 12) relativamente alla quale, in sede di approvazione il Comune di Serramazzone, approvando l'elaborato: "Controdeduzioni alle osservazioni, riserve e pareri di enti e privati" a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Serramazzone, come Allegato A alla DCC 44 del 2009, ha controdedotto nel seguente modo: "Si accoglie richiedendo l'assoggettabilità anche per l'impianto normativo in variante", si rileva quanto segue:

8 Non risulta mai pervenuta alla Provincia di Modena alcuna richiesta di Valutazione di Assoggettabilità in merito alle normative in questione e pertanto essa non è mai stata istruita. Peralto tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata comunque PRIMA

dell'approvazione delle controdeduzioni. Deve osservarsi pertanto che tale modalità di controdeduzioni alla legittima osservazione provinciale ha prodotto l'inserimento nel PRG di normative che, a tutt'oggi, sono state escluse dalla prescritta valutazione di sostenibilità e per le quali, valgono le prescrizioni dell'art. 11 comma 5 D. Lgs. 152/2006 che recita: "I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."

MODIFICHE DI CLASSIFICAZIONE URBANISTICA

Come anche sottolineato nell'istruttoria urbanistica, anche dall'analisi generale degli aspetti ambientali della Variante condotta all'interno del Rapporto Preliminare si evince come alcuni oggetti siano stati esclusi da qualsiasi valutazione ambientale: in particolare ci si riferisce a quei comparti che allo "stato attuale" della pianificazione generale comunale erano soggetti a Piano Particolareggiato e che allo "stato di progetto" la Variante trasforma in Comparto unitario ad intervento diretto (indicati come "C.D."), svincolati da valutazione ambientale.

Questi oggetti di Variante al PRG, oltre ad essere esclusi dagli studi del presente Rapporto Preliminare, essendo proposti come interventi diretti verrebbero esclusi anche dalla successiva valutazione ambientale prevista per i Piani Particolareggiati, ai sensi dell'art.5 comma della L.R.20/2000 e s.m.i.

In tal modo interi comparti a destinazione residenziale, caratterizzati da consistenti Superfici Complessive, mediante tale operazione vengono esclusi dalle procedure di valutazione ambientale e quindi da una corretta definizione della relativa sostenibilità ambientale.

9 Considerato quanto esposto si rileva che per gli ambiti/modifiche di seguito riportati:

5 – P.P.n.3 (Pazzano – Farneta di Riccò – Monfestino)

11 – C.D.n.12 (Pazzano – Farneta di Riccò – Monfestino), nel vigente PRG soggetto a P.P., per cui a parità di Superficie Territoriale è previsto oltretutto un aumento della Superficie Complessiva;

33 – C.D.n.13 (San Dalmazio), nel vigente PRG soggetto a P.P.;

35 – C.D.n.14 (San Dalmazio), nel vigente PRG soggetto a P.P.;

36 – C.D.n.15 (San Dalmazio), nel vigente PRG soggetto a P.P.

37 – C.D.16 (San Dalmazio), nel vigente PRG soggetto a P.P.;

40 – P.P.11bis (Selva)

non è presente alcun riferimento/studio ambientale, e pertanto non saranno esaminate nel seguito in quanto per esse non esiste documentazione utile a definirne la sostenibilità, che non è in tal modo verificata ai sensi di legge. Il loro inserimento nel piano appare pertanto non conforme alle prescrizioni delle LLRR 20/2000 e 9/2008 ed al D. Lgs. 152/2006 e non potrà essere approvato.

RILIEVI DI SOSTENIBILITÀ DERIVANTI DA PROBLEMATICHE GEOLOGICHE

Si ritiene necessario richiamare in questa sede, per quanto attinente la non dimostrata sostenibilità di un insieme di previsioni, quanto già espresso in sede di parere geologico sismico del quale si fanno proprie solamente le conclusioni:

- 10 per le previsioni: - Variante n. 3 - Loc. Ca' di Naldo, - Variante n. 14 - Loc. Capoluogo, - Variante n. 15 - Loc. Ligorzano, - Variante n. 25 - Loc. Fondaccia, - Variante n. 27 - Loc. Cavana, - Variante n. 29 - Loc. Capoluogo; per le quali deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento e mancano le necessarie analisi sulla risposta sismica locale, si rileva che l'assenza dei minimi elementi utili a dimostrare la dichiarata fattibilità degli interventi impedisce di condividere la sostenibilità delle previsioni per le quali quindi non è neppure possibile esprimere la prescritta Valutazione di sostenibilità.**

Inoltre, durante il periodo di deposito del Piano presso l'Amministrazione Comunale, sono state presentate n. 6 Osservazioni, acquisite da questa Amministrazione a seguito di invio formale da parte del Comune.

Tutto ciò premesso e argomentato, si riportano di seguito analisi ambientali in cui si esprimono condizioni di sostenibilità suddivise per matrice/tematica ambientale.

VALUTAZIONI AMBIENTALI

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

Sistema fognario-depurativo

Alcuni ambiti oggetto della presente Variante sono situati, dal punto di vista idrogeologico, in zone che presentano alcune peculiarità ambientali, nonché criticità.

Gli ambiti

- n.15 (Capoluogo Faeto-Valle)
- n.17 (Capoluogo Faeto-Valle)

ai sensi dell'art.12B comma 1 del PTCP ricadono entro o in prossimità di aree di possibile alimentazione delle sorgenti.

Le previsioni

- n.10 (Pazzano – Farneta di Riccò – Monfestino)
- n.18 (Capoluogo Faeto-Valle)

ricadono parzialmente in ambiti di "aree interessate da frane quiescenti", di cui all'art.15 comma 1 lett.b) del PTCP.

11 In relazione al sistema fognario nero si prescrive che:

le nuove previsioni urbanistiche, ubicate entro o in prossimità di agglomerati urbani (così come definiti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. e delimitati all'interno dell'aggiornamento della perimetrazione degli agglomerati, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.267 del 12/10/2011), dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica: ci si riferisce in particolare alle modifiche

- n.10, inclusione nell'agglomerato SER04 Riccò;
- n.14, inclusione nell'agglomerato SER02 Serramazzone;
- n.15, inclusione nell'agglomerato SER02 Serramazzone Nord;
- n.17, inclusione nell'agglomerato SER02 Serramazzone Nord;
- n.18, inclusione nell'agglomerato SER02 Serramazzone Nord;
- n.19, inclusione nell'agglomerato SER03 San Dalmazio;
- n.21, inclusione nell'agglomerato SER10 Montagnana;
- n.22, inclusione nell'agglomerato SER03 San Dalmazio;
- n.25, inclusione nell'agglomerato SER01 Serramazzone Sud;
- n.27, inclusione nell'agglomerato SER24 Casa Cavana;

12 dovrà essere attentamente esaminato il potenziale allacciamento alla rete fognaria dell'agglomerato, mediante valutazione tecnico-economica specifica in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, atta a determinarne la sostenibilità, per la previsioni

- n.3, per cui si promuove l'allacciamento all'agglomerato SER29 Casa Principe – Casa Cameriere.
- n.26, per cui si promuove l'allacciamento all'agglomerato SER09 Montardone.

Nel caso si valuti l'impossibilità al suddetto allacciamento, le previsioni si configureranno come nucleo isolato, pertanto si prescrive la dotazione di un sistema di

trattamento appropriato delle acque reflue, sulla base delle Tabelle A, B, C, D di cui alla D.G.R.1053/2003.

13 Considerato che gli ambiti

- **n.4 (Casa Palastra)**
- **n.13 (Casa Palastra)**

parrebbero configurarsi come nucleo isolato, si prescrive almeno la dotazione di un sistema di trattamento appropriato delle acque reflue, sulla base delle Tabelle A, B, C, D di cui alla D.G.R.1053/2003.

Nello specifico in relazione al sistema fognario depurativo dell'agglomerato SER03 di San Dalmazio, le nuove lottizzazioni oggetto di Variante (e come precisato non contemplate all'interno del Rapporto Preliminare), porterebbero ad un aumento di Abitanti Equivalenti sommariamente intorno a 120 unità.

Questo dato, unitamente agli abitanti equivalenti relativi ai n.3 scarichi non trattati, per cui è già previsto il collettamento all'impianto di depurazione, potrebbe comportere un superamento della potenzialità di depurazione e quindi la necessità di adeguamento dell'impianto.

14 Pertanto, considerato quanto esposto, in relazione alla capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione di San Dalmazio, e ai carichi presunti previsti dalla presente Variante, si richiede quale condizione di sostenibilità ambientale che, in fase di approvazione, venga garantito dall'Amministrazione Comunale, ed in coordinamento con il Gestore del Servizio Idrico, l'appropriato trattamento dei reflui secondo la più opportuna destinazione ed i necessari adeguamenti tecnologici. A tal proposito si sottolinea, in relazione agli oneri delle nuove urbanizzazioni, quanto indicato all'art.33 del Disciplinare Tecnico del S.I.I. (Gestore HERA spa, approvato con Delibera dell'Assemblea Consorziale n.10 del 24/07/2006, perfezionato con D. del CDA n.74 del 14/12/2006), dove al comma 9) si dispone che:

“ Le parti si danno atto che i costi degli adeguamenti necessari agli impianti e alle strutture attualmente in esercizio per l'espletamento del S.I.I... - ad esempio...impiantistica di depurazione...- conseguenti alla realizzazione di nuove urbanizzazioni, ...potranno essere inseriti nel piano annuale degli investimenti in tutto o in parte, previa valutazione da parte dell'Agenzia. I costi di adeguamento potranno altresì ricadere interamente sul Comune che prevede l'ampliamento qualora:

- a) l'Agenzia e/o il Gestore abbiano dato preventivamente un parere negativo in merito alla compatibilità tecnica dell'intervento rispetto agli impianti ed alle strutture in esercizio;***
- b) la tariffa non sopporti ulteriori incrementi per un periodo non compatibile con la realizzazione dell'intervento di adeguamento;***
- c) l'intervento non abbia il livello di priorità necessaria per essere inserito nei piani annuali degli investimenti da parte dell'Agenzia.”***

Al fine di limitare il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche non contaminate, di limitare i volumi di acque meteoriche drenate dal sistema fognario da trattare, nonché di riservare l'eventuale trattamento solamente alle acque effettivamente inquinate:

15 si rende necessario inserire nelle norme tecniche del POC la seguente condizione di sostenibilità:

“Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile, qualora compatibile con le caratteristiche idrogeologiche locali:

a. dei parcheggi;

b. delle piste ciclabili previste all'interno delle previsioni degli ambiti

mediante l'uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità. Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.”

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI/UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

Per tutti gli ambiti si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di promuovere il massimo risparmio e recupero delle acque utilizzate per scopi civili, con particolare riferimento alle prescrizioni dell'art.13C del PTCP (misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), commi 2.b.2.3), 2.b.2.4) e 2.b.4).

- 16** Si richiede, nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP, che le prescrizioni dell'art.13C del PTCP (misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), commi 2.b.2.3), 2.b.2.4) e 2.b.4), siano riportate nelle norme tecniche del POC e sviluppate in fase attuativa.

APPROVVIGIONAMENTO ED UTILIZZO ENERGETICO

Si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di una corretta pianificazione energetica degli insediamenti residenziali.

- 17** Nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP quale condizione di sostenibilità, si richiede per ciascun ambito che nelle norme tecniche del POC siano recepite le disposizioni PTCP2009 in relazione ai dettati dell'art. 83 “Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale”, comma 8. Pertanto si richiede che almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica) di tutto il comparto, sia soddisfatto mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.

CONCLUSIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Richiamati contenuti della presente Variante al PRG, in precedenza descritti nel presente atto;

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i.

Visti i pareri dell'Azienda Regionale Prevenzione Ambiente e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale in premessa identificati;

Viste le Osservazioni pervenute al Piano ed aventi ricaduta ambientale;

Considerato che le trasformazioni proposte dalla Variante al PRG, in ordine ai rilevanti aspetti ambientali esaminati, presentano alcune problematiche di rilievo mitigabili solo attraverso la rigorosa osservanza delle prescrizioni derivanti da disposizioni di legge;

Sentito infine il Comune in merito alla verifica di assoggettabilità, il quale ha dato riscontro dell'esito con comunicazione e-mail acquisita con prot. n. 5093 del 19/01/2012 in atti.

Si ritiene che la presente Variante specifica n.2/2011 al P.R.G., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 5/07/2011, se e per quanto conforme alla pianificazione

sovraordinata ed alle vigenti leggi, e limitatamente ai soli ambiti per i quali è stato possibile esprimersi, NON abbia necessità di approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 Titolo II in quanto le problematiche emerse, per quanto noto, sono risolvibili mediante il rispetto delle procedure ambientali, in parte già poste in essere, e fermo restando le prescrizioni espresse al precedenti punti da 7 a 17 da recepire negli elaborati costitutivi del Piano, precedentemente la sua approvazione.

Il presente parere ambientale NON si esprime in merito agli ambiti/aspetti che non sono stati oggetto del Rapporto preliminare e per i quali si rilevano aspetti di non conformità alle LLRR 20/2000 e 9/2008 ed al D. Lgs. 152/2006.

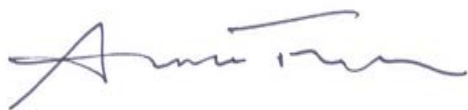
PARERE

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante al P.R.G. n.2/2011, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 5/07/2011, pervenuti con comunicazione prot. N. 9138 del 08/08/2011, ed acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. 78009 del 29/08/2011.

si propone che la Giunta Provinciale:

- faccia proprie le conclusioni del “Parere tecnico in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio” di cui al precedente punto 1;
- sollevi i rilievi urbanistici di cui ai precedenti punti da 2 a 6;
- faccia proprie le conclusioni del “Parere tecnico in merito alla valutazione ambientale” di cui ai precedenti punti da 7 a 17.

Il Funzionario
Ing. Amelio Fraulini



Valutazione Ambientale Strategica
Dott. Matteo Toni



Il Dirigente
Servizio Pianificazione Urbanistica
Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

parere in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte rispetto alle condizioni di
pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio
(prot. 82060 del 14/09/2011)



U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/373406

Classifica 07-04-05 fasc.2003/2011.

Modena, 14/09/2011

Alla cortese attenzione di

5.7 - Pianificazione Urbanistica e Cartografica
MANICARDI ANTONELLA

Oggetto: COMUNE DI SERRAMAZZONI - VARIANTE SPECIFICA AL PRG 2/2011 ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 05/07/2011. PARERE GEOLOGICO E SISMICO.

PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)"*.
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...)"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 "Approvazione elenco categorie di



edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”

- Deliberazione di Consiglio provinciale n. 124 del 11/10/2006 “Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle “zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” e delle “zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità” e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 26, e art. 27 delle norme di attuazione del PTCP - Approvazione”.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Serramazzoni, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al PRG è costituita da dodici rapporti geologico-sismici rispettivamente a firma di:

- 1 relazione geologica a firma del Dr. R. Giberti del febbraio 2011 (Variante n.3);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. I. Facchini del febbraio 2007 (Variante n.4);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. T. Gemelli del febbraio 2007 (Variante n.13);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. R. Giberti dell’aprile 2011 (Variante n.14);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. R. Giberti dell’aprile 2011 (Variante n.15);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. F. Anderlini dell’aprile 2011 (Variante n.17);
- 1 relazione geologica a firma dello studio COGEO - Dr. M. Cocetti dell’aprile 2011 (Variante n.18);
- 1 relazione geologica a firma dello studio COGEO - Dr. P. Cocetti dell’aprile 2011 (Variante n.19);
- 1 relazione geologica a firma dello studio COGEO - Dr. M. Cocetti dell’aprile 2011 (Variante n.22);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. R. Giberti del febbraio 2011 (Variante n.25);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. L. Mordini dell’aprile 2011 (Variante n.27);
- 1 relazione geologica a firma del Dr. R. Giberti dell’aprile 2011 (Variante n.29);



Variante n. 3 - Loc. Ca' di Naldo

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 "Rischio da frana: carta del dissesto" in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Non sono state effettuate indagini geofisiche e geognostiche dell'area oggetto dell'indagine e pertanto manca la caratterizzazione geologico - geotecnica dell'area, il calcolo del valore di VsH e Vs30 e la definizione della categoria dei terreni di fondazione.

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del febbraio 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **non documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 4 - Loc. Monte Tagliato

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 "Rischio da frana: carta del dissesto" in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.



Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con 1 prove penetrometriche dinamiche pesante DPH, che ha investigato il sottosuolo sino a 2.10 m dal p.c..

E’ stata eseguita una indagine sismica ReMI per il calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l’area indagata).

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del febbraio 2007, antecedente quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’adozione del P.T.C.P. 2009, **documentano parzialmente** le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano parzialmente** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 13 - Loc. Monte Tagliato

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.



E' stata eseguita una indagine sismica a rifrazione per la ricostruzione del modello geologico-tecnico e ReMI per il calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del febbraio 2007, antecedente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **documentano parzialmente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano parzialmente** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 14 - Loc. Capoluogo

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l'area ricade negli insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 "Rischio da frana: carta del dissesto" in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Non sono state effettuate indagini geofisiche e geognostiche dell'area oggetto dell'indagine e pertanto manca la caratterizzazione geologico - geotecnica dell'area, il calcolo del valore di VsH e Vs30 e la definizione della categoria dei terreni di fondazione.

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **non documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.



Variante n. 15 - Loc. Ligorzano

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l’area ricade nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l’area ricade in “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti”.

Non sono state effettuate indagini geofisiche e geognostiche dell’area oggetto dell’indagine e pertanto manca la caratterizzazione geologico - geotecnica dell’area, il calcolo del valore di VsH e Vs30 e la definizione della categoria dei terreni di fondazione.

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2011, successivamente quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’adozione del P.T.C.P. 2009, **non documentano** le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 17 - Loc. Ligorzano

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l’area ricade nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di



Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l'area ricade in “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti”.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell'area interessata dalla variante al PRG, con 1 prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 3.60 m dal p.c..

E' stata eseguita una indagine sismica di tipo MASW per il calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di VsH sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 18 - Loc. Capoluogo

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

E' stata eseguita una indagine sismica passiva HVSR a registrazione singola (Tromino) per la definizione delle frequenze fondamentali dei terreni e calcolo del valore di Vs30 e VsH



in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di VsH sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 19 - Loc. San Dalmazio

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l'area ricade negli insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 "Rischio da frana: carta del dissesto" in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell'area interessata dalla variante al PRG, con 1 prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 4.60 m dal p.c..

E' stata eseguita una indagine sismica passiva HVSR a registrazione singola (Tromino) per la definizione delle frequenze fondamentali dei terreni e calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di VsH sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009,



documentano le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 22 - Loc. Crocetta

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 "Rischio da frana: carta del dissesto" in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell'area interessata dalla variante al PRG, con 2 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPH, che hanno investigato il sottosuolo sino a 8.20 m dal p.c..

E' stata eseguita una indagine sismica passiva HVSR a registrazione singola (Tromino) per la definizione delle frequenze fondamentali dei terreni e calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di VsH sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.



Variante n. 25 - Loc. Fondaccia

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Non sono state effettuate indagini geofisiche e geognostiche dell’area oggetto dell’indagine e pertanto manca la caratterizzazione geologico - geotecnica dell’area, il calcolo del valore di VsH e Vs30 e la definizione della categoria dei terreni di fondazione.

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del febbraio 2011, successivamente quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’adozione del P.T.C.P. 2009, **non documentano** le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 27 - Loc. Cavana

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l’area ricade in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.



Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Non sono state effettuate indagini geofisiche e geognostiche dell'area oggetto dell'indagine e pertanto manca la caratterizzazione geologico - geotecnica dell'area, il calcolo del valore di VsH e Vs30 e la definizione della categoria dei terreni di fondazione.

Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **non documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Variante n. 29 - Loc. Capoluogo

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, l'area ricade negli insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Non sono state effettuate indagini geofisiche e geognostiche dell'area oggetto dell'indagine e pertanto manca la caratterizzazione geologico - geotecnica dell'area, il calcolo del valore di VsH e Vs30 e la definizione della categoria dei terreni di fondazione.



Per il valore di VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2.1.1 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'aprile 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **non documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica della variante specifica al PRG di Serramazzoni, **è assentibile per i seguenti ambiti:**

- Variante n. 17 - Loc. Ligorzano
- Variante n. 18 - Loc. Capoluogo
- Variante n. 19 - Loc. San Dalmazio
- Variante n. 22 - Loc. Crocetta

mentre la documentazione geologico tecnica e sismica della variante specifica al PRG di Serramazzoni, **è non assentibile per i seguenti ambiti e va integrata in relazione secondo quanto sotto descritto:**

- Variante n. 3 - Loc. Ca' di Naldo

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;
- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;
- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 4 - Loc. Monte Tagliato

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.



- Variante n. 13 - Loc. Monte Tagliato

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 14 - Loc. Capoluogo

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 15 - Loc. Ligorzano

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 25 - Loc. Fondaccia

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 27 - Loc. Cavana

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

- Variante n. 29 - Loc. Capoluogo

- Deve essere definita la fattibilità geologica dell'intervento, attraverso la costruzione di un modello geologico-tecnico rappresentativo dell'area di intervento, ottenuto mediante l'esecuzione di opportune indagini geognostiche;

- Devono essere eseguite indagini geofisiche al fine della determinazione del VsH e Vs30 e della definizione della categoria dei terreni di fondazione;

- Deve essere realizzato lo studio di microzonazione sismica di II livello secondo le specifiche contenute nel paragrafo 4.1 e nell'allegato A2 della DAL 112/2007.

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

Protocollo n. 82060 del 14/09/2011